



Decreto di esproprio: competenza notificatoria

Come noto, tutte le notifiche intermedie del procedimento espropriativo vengono inviate tramite notificazione a mezzo del servizio postale, o tramite raccomandata A/R, rinvenendo la possibilità di richiedere l'intervento del messo comunale, come previsto dall'art. 10 della legge 265/1999 solo laddove qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

È prevedibile l'utilizzo della PEC, quindi, come disposto dal D.Lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale", nei confronti delle società ed imprese individuali, dei professionisti iscritti in Albo e dei cittadini dotati di PEC che si qualifichino per tale procedimento.

Questo vale per la comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 legge n. 241/1990, che consente all'interessato di prendere parte alle varie fasi in cui esso si articola per far valere in contraddittorio i propri interessi e per le ulteriori, eventuali comunicazioni intermedie del procedimento.

Ad oggi il Decreto di esproprio viene notificato come disposto dal D.P.R. n. 327/01 al cui art. 20 è possibile leggere:

"Art. 20 c. 1

La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione

*1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. **L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili**" e questa indicazione come chiaramente stabilito in giurisprudenza sottende alla competenza dell'Ufficiale Giudiziario con le forme degli atti civili.*

Anche il successivo c. 4 è esplicito:

*"4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è **notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili** e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente*

Quindi l'art. 21:

Art. 21

Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione

1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.

*2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante **invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale***

giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia

Ed ancora l'art. 22 bis:

Art. 22-bis

Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. **Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20** con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

Quanto poi al decreto di esproprio:

Art. 23

Contenuto ed effetti del decreto di esproprio

1. Il decreto di esproprio:

a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;

c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;

d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;

e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;

e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione;

f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;

g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;

h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo 24.

2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.

3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni.

4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio.

5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

Si evidenzia che anche il successivo art. 43 rubricato "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico" stabilisce che l'atto di acquisizione è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

È noto che con riferimento alle ipotesi di nullità non comminate espressamente dall'art. 160 c.p.c., vanno ricordate l'incompetenza del pubblico ufficiale che esegue la notificazione; quindi, il Messo Comunale laddove la legge indica l'ufficiale giudiziario.

Vero che parte della giurisprudenza ha stabilito che il vizio (o il difetto) della notifica del decreto di esproprio e/o di occupazione non incide sulla legittimità del provvedimento, quanto sulla opponibilità dello stesso al destinatario e sulla effettiva decorrenza dei termini posti a disposizione dell'espropriando per esercitare il suo diritto alla tutela, in particolare giurisdizionale ma, salvo il richiamo all'incompetenza per materia dell'organo notificante, che comunque produce effetti di volta in volta stabiliti dal giudice di merito, dalla stesura delle norme emerge chiaramente che la notifica dei provvedimenti citati negli articoli 20 e seguenti del Testo Unico, laddove così stabilito, debba effettuarsi nelle forme processuali civili e quindi tramite Ufficiali giudiziari, **con esclusione pertanto della possibilità di ricorrere ai Messi Comunali.**